

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 9213/19 nel giudizio R.G.

7912/19

**Editrice T.N.V. S.p.a.**, c.f. 00870060233, con sede legale a Verona, Via Orti Manara 9, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Luigi Vinco, con gli avv.ti Luciano Guerrini del Foro di Verona e Domenico Siciliano di Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, fax al numero 063214800 e indirizzi P.E.C., rispettivamente, [avvlucianoguerrini@ordineavvocativrpec.it](mailto:avvlucianoguerrini@ordineavvocativrpec.it) e [domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org](mailto:domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org), ha promosso dinanzi al TAR Lazio – Roma il giudizio n. R.G. 7912/19 contro il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) per l'annullamento:

(1) del decreto del Dirigente della DGSCERP Div. V Emittenza Contributi prot. mise. AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0024080.09-04-2019, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico l'11 aprile 2019, con il quale sono stati approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse all'erogazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive a carattere commerciale per l'anno 2017 e l'elenco degli importi spettanti ai beneficiari, riportati negli allegati A e B, nella parte in cui non riconosce a Editrice TNV la quota da corrispondersi in base ai dati di ascolto rilevati dalla società Auditel;

(2) della determina MISE AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE INT. 0026066. 17-04-2019 di azzeramento, nella precedente graduatoria per l'anno 2016, del punteggio pari a 4.077,037 e del relativo importo di Euro 442.870,38 già attribuiti a Editrice TNV per gli ascolti rilevati dalla società Auditel, per presunta difformità tra il marchio rilevato da Auditel e il marchio/palineseto autorizzato dal MISE oggetto di domanda; nonché di rideterminazione in Euro 1.160.409,59 dell'importo complessivo già assegnato alla ricorrente pari a Euro 1.603.279,97;

(3) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto.

Editrice TNV ha preso parte alle procedure ministeriali di assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinate alle tivù locali negli anni 2016-2018 (e, poi, anche nel 2019) per il proprio palineseto “*Telenuovo Retenord*” diffuso su LCN 11 in Veneto.

Il MISE ha dapprima pubblicato la graduatoria per la prima delle tre annualità considerate, in cui la ricorrente ha conseguito il punteggio e la liquidazione del relativo contributo anche per il requisito degli ascolti rilevati da Auditel. Ha poi pubblicato la

graduatoria per l'annualità 2017, in cui, invece, alla ricorrente non è stato né assegnato punteggio né liquidato l'importo del contributo per il requisito degli ascolti.

La ragione di tale diversa considerazione è connessa al fatto che, nelle more, il MISE ha contestato alla ricorrente una difformità tra il marchio pubblicato da Auditel ("*Telenuovo Verona*" e "*Telenuovo Padova*") e il marchio autorizzato dal MISE oggetto della domanda di contributi. Per la stessa ragione il MISE ha successivamente azzerato il punteggio precedentemente assegnato per gli ascolti nella precedente graduatoria 2016.

Le determinazioni censurate non sono legittime.

Editrice TNV fa rilevare da Auditel gli ascolti del proprio palinsesto diffuso in Veneto sull'LCN 11 separatamente tra le province occidentali e quelle orientali. Auditel pubblica i relativi dati indicando gli ascolti delle province orientali come "*Telenuovo Verona*" e quelli delle province occidentali come "*Telenuovo Padova*". Tali ascolti sono tutti prodotti al palinsesto autorizzato dal MISE con la denominazione "*Telenuovo Retenord*" diffuso su LCN 11. Il rilevamento degli ascolti è effettuato, infatti, con modalità tali (il numero LCN e la cosiddetta "traccia audio", che sono vere e proprie "impronte digitali" del programma) da impedire confondibilità. Gli ascolti del palinsesto della ricorrente diffuso in Veneto su LCN 11 sono perciò costituiti dalla somma degli ascolti che Auditel pubblica come "*Telenuovo Verona*" e "*Telenuovo Padova*".

La possibile diversità tra il marchio autorizzato dal MISE e quello usato da Auditel è espressamente prevista dalle regole della procedura di attribuzione dei punteggi e dei contributi.

Non vi sono dubbi neanche sul piano della buona fede della scrivente, giacché la modalità di rilevazione degli ascolti secondo quanto indicato risponde a esigenze commerciali ed è stata adottata prima che gli ascolti fossero indicati dal D.P.R. 146/2017 come criteri per l'assegnazione di contributi. Per cui la ricorrente non può essere penalizzata per una scelta lecita e fatta prima dell'adozione del D.P.R. 146/2017.

La questione è stata oggetto d'istruttoria da parte del MISE, che ha chiesto chiarimenti in vista dell'approvazione della graduatoria 2016 e alla luce di essi ha assegnato punteggio e contributo. Salvo poi riconsiderare immotivatamente e ingiustamente le sue scelte, costringendo alla presente impugnazione.

Il ricorso è fondato sul seguente motivo di diritto.

**1.** **Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 21 e 97 Cost.; dell'art. 1, comma 163, della legge 205/2015; del D.P.R. 146/2017; della legge 241/1990; D.M. 20 ottobre 2017. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, errore nei presupposti, errore di fatto e di**

**diritto, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà con precedenti provvedimenti.**

L'art. 3, comma 2, lett. g), del D.M. 20 ottobre 2017 dispone che *“Nella domanda devono essere dichiarati:*

*[...]*

*g) l'eventuale iscrizione all'Auditel per il marchio/palineseo oggetto della domanda indicando la corrispondente dicitura se diversa da quella autorizzata e il periodo di riferimento temporale della rilevazione se parziale rispetto all'intero biennio precedente”.*

La ricorrente ha dichiarato in modo impreciso la denominazione del marchio/palineseo per il quale partecipava, usando la dicitura sintetica *“Telenuovo”*, ma ciò non ha mai creato alcun dubbio circa il fatto che la domanda si riferisse all'autorizzazione per l'LCN 11.

Ciò è tanto vero che tutte le domande presentate dalla ricorrente per la partecipazione ai contributi per le annualità già pubblicate sono state accettate e valutate per tutti i requisiti, con la sola eccezione degli ascolti.

Anche per il punteggio per gli ascolti il MISE ha ritenuto sanabile l'imprecisione circa la dicitura usata da Auditel per pubblicare i dati di ascolto del palineseo. Il MISE deve aver ritenuto ampiamente soddisfacenti le giustificazioni addotte da Editrice TNV, come dimostrano quattro circostanze univoche, quali l'assegnazione dei punteggi per gli ascolti in ben tre graduatorie, due provvisorie (anni 2016 e 2017) e una definitiva (anno 2016), e poi la materiale corresponsione del relativo contributo per la prima graduatoria.

Dopo questa serie di eventi univocamente interpretabili come accoglimento delle giustificazioni di Editrice TNV, il MISE ha avuto il ripensamento comunicato con la nota del 14 febbraio 2019 in cui il Ministero comunica che *“per la domanda di contributo 2017 il punteggio assegnato ai sensi del D.P.R. 146/17, art. 6 comma 1, lett. c) (dati Auditel) non potrà essere attribuito, anche perché riferito alla somma degli ascolti e dei contatti di due marchi utilizzati in modo non conforme alle autorizzazioni rilasciate”.*

Il senso di tale affermazione è spiegabile anche alla luce di quanto comunicato dal MISE nella nota di marzo 2019, con la quale si assente l'accesso agli atti del procedimento di rettifica e in cui si legge, tra le altre cose, che *“risulta accertata sia l'esistenza della difformità nell'uso delle denominazione del marchio collegato all'LCN 11 nella regione Veneto nel periodo 2015-2017”.*

Ebbene, la ricorrente non conosce alcun provvedimento che abbia mai accertato o anche semplicemente contestato una pretesa *“difformità nell'uso delle denominazione del marchio collegato all'LCN 11 nella regione Veneto nel periodo 2015-2017”* da parte della ricorrente.

Né la stessa Amministrazione ne fornisce gli estremi.

Il MISE fa invece riferimento a un semplice atto di avvio di procedimento comunicato alla ricorrente nel febbraio 2019, in cui si contesta il presunto uso non conforme del marchio autorizzato in forza di rilievi svolti dal competente Ispettorato presumibilmente nello stesso 2019. Mai in questa nota si riferisce che l'uso non conforme contestato a Editrice TNV sarebbe stato riscontrato per ben quattro anni continuativi.

È perciò evidente che nel caso di specie l'Amministrazione "mette insieme" elementi che non hanno nulla a che vedere con l'oggetto della verifica che il MISE svolge al fine di attribuire o meno il punteggio per gli ascolti.

Tale punteggio dipende dagli ascolti conseguiti dal palinsesto partecipante secondo i rilievi di Auditel. Ciò suggerisce che lo scopo della verifica ministeriale è accertare che il dato pubblicato da Auditel è stato realmente prodotto dal palinsesto partecipante e non da altro palinsesto, al fine di evitare vantaggi indebiti e comportamenti strumentali.

Sul piano materiale non vi sono dubbi che i risultati di ascolto che Auditel pubblica con le denominazioni "*Telenuovo Verona*" e "*Telenuovo Padova*" sono univocamente riconducibili al marchio/palinsesto "*Telenuovo Retenord*" LCN 11. Il rilevamento degli ascolti è effettuato con modalità tali (il numero LCN e la cosiddetta "traccia audio") da impedire la confondibilità. Gli ascolti complessivi del palinsesto della ricorrente sono perciò costituiti dalla somma degli ascolti che Auditel pubblica come "*Telenuovo Verona*" e "*Telenuovo Padova*".

Editrice TNV non consegue alcun vantaggio indebito, in termini di punteggio o di importo del contributo, da questa ripartizione. Essa ha come unico scopo quello di presentare in modo disaggregato i risultati di ascolto del palinsesto nelle due aree geografiche considerate, per scopi meramente commerciali e secondo una modalità adottata prima che gli ascolti fossero contemplati dal successivo D.P.R. 146/2017 come criteri per i contributi.

Tanto più che le stesse regole del procedimento contemplano esplicitamente la possibilità che i dati di ascolto di un palinsesto autorizzato siano pubblicati da Auditel con una denominazione diversa da quella assentita dal MISE (cfr. art. 3, comma 2, lett. g), del D.M. 20 ottobre 2017).

Ciò consente di tenere conto sia di scelte negoziali e commerciali lecite dei partecipanti fatte prima dell'entrata in vigore delle norme *de quibus* e non più reversibili al momento della presentazione delle domande, sia della reale funzione delle indagini di ascolto nel settore radiotelevisivo, che attiene alla competizione nel mercato della raccolta pubblicitaria.

Editrice TNV è esattamente in questa condizione.

Il palinsesto è autorizzato dal MISE con marchio “*Telenuovo Retenord*”, ma i dati di ascolto rilevati da Auditel sono pubblicati con le due diciture “*Telenuovo Verona*” e “*Telenuovo Padova*”. La ricorrente ha indicato le diciture corrispondenti al MISE. I dati di ascolto pubblicati da Auditel sono ascrivibili univocamente al palinsesto diffuso su LCN 11 e autorizzato dal MISE con marchio “*Telenuovo Retenord*”.

Alla luce di ciò non vi è alcun motivo perché l’Amministrazione non assegni a Editrice TNV il punteggio per il requisito degli ascolti.

Per questi motivi, la ricorrente ha chiesto al TAR di accogliere il ricorso, con ogni conseguenza di legge e con vittoria degli oneri di lite e rimborso del contributo unificato.

Con ordinanza 9213/19 il TAR Lazio Roma ha ritenuto “*di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria autorizzando parte ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 30.9.2019, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa*”.

La presente notificazione è per ciò indirizzata a tutti i soggetti collocati nelle graduatorie definitive delle domande ammesse all’erogazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive a carattere commerciale per l’anno 2016 e per l’anno 2017.

Verona-Roma, 11 luglio 2019

avv. Luciano Guerrini

avv. Domenico Siciliano